

LEGGE REGIONALE N. 2 DEL 27-01-2012

REGIONE TOSCANA

**Modifiche all'articolo 10 della legge regionale 29 novembre 2011,
n. 64 (Disciplina del servizio fitosanitario regionale).**

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA
N. 4
del 1 febbraio 2012

*Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
promulga*

La seguente legge:

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera a), dello Statuto;

*Vista la legge regionale 29 novembre 2011, n. 64 (Disciplina del
servizio fitosanitario regionale);*

Considerato quanto segue:

*1. In fase di prima attuazione della l.r. 64/2011, sono emerse
difficoltà procedurali per le quali, il termine previsto
dall'articolo 10 è risultato inadeguato; pertanto, al fine di
consentire a tutti gli operatori del settore di effettuare gli
adempimenti necessari affinché le autorizzazioni, già rilasciate
alla data di entrata in vigore della stessa l.r. 64/2011,
conservino la loro validità, si rende necessaria la proroga del
termine sopracitato al 15 marzo 2012;*

Approva la presente legge

ARTICOLO 1

Modifiche all'articolo 10 della l.r. 64/2011

1. Al comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 29 novembre 2011,
n. 64 (Disciplina del servizio fitosanitario regionale), le parole: “1°
gennaio – 31 gennaio 2012”, sono sostituite dalle seguenti: “1° gennaio
– 15
marzo 2012”.

ARTICOLO 2

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

Formula Finale:

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

ROSSI

Firenze, 27 gennaio 2012

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 24.01.2012.